

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 9 gennaio 1962, n. 1
- Legge 14 agosto 1971, n. 822 e
22 dicembre 1979, n. 681
- Legge 23 dicembre 1975, n. 720
- Legge 5 maggio 1976, n. 259
- Legge 14 maggio 1976, n. 389
- Legge 23 novembre 1979, n. 614
- Legge 17 febbraio 1982, n. 41
- Legge 10 giugno 1982, n. 361
- Legge 14 agosto 1982, n. 598
- Legge 14 agosto 1982, n. 599
- Legge 14 agosto 1982, n. 600
- Legge 23 maggio 1983, n. 230
- Legge 13 agosto 1984 n. 469
- Legge 29 novembre 1984, n. 798
- Legge 11 dicembre 1984, n. 848
- Legge 17 febbraio 1985, n. 20

LEGGE 23 MAGGIO 1983, N.230, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 6 APRILE 1983, N. 103

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

La crisi dei traffici portuali che in questi ultimi anni ha raggiunto uno stato preoccupante anche se inquadrata in quella più vasta dell'economia nazionale ed in quella mondiale, ha reso necessario lo studio di soluzioni che, nello specifico settore del "lavoro nei porti" potessero restituire vitalità ai porti nazionali, sino a renderli competitivi sia sul piano dei costi che in quello della produttività.

La legge 230/83, prevede infatti il pensionamento anticipato entro il 31.12.1986 di £. 1500 dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e di £. 3.500 lavoratori ed impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali.

Per l'attuazione dei provvedimenti citati, legati a programmi pluriennali, lo Stato è intervenuto con diversi stanziamenti che nel corso del tempo, con ulteriori provvedimenti legislativi hanno subito delle variazioni sia nell'ammontare che nei tempi, dovute all'evolversi di situazioni particolari riferite in primo luogo allo stato di crisi continue dei porti nazionali ed anche per accelerare le operazioni di pensionamento anticipato, che in una prima fase avevano trovato delle difficoltà per la resistenza posta dagli Istituti di Credito a stipulare i contratti di mutuo previsti dall'art.4 della legge in esame.

LEGGE 13 AGOSTO 1984, n.469

Modifiche al decreto legge 6 aprile 1983, n.103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n.230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n.26, recanti misure per fronteggiare la situazione dei porti.

La legge 469/84, ha apportato sostanziali modifiche alla legge 230/83, con l'aumento del numero dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie portuali da porre in pensionamento anticipato da 3.500 a 3.850 unità e, al fine di superare gli ostacoli incontrati dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali nella stipula dei contratti di mutuo (cfr.art.4 Legge 230/83) e per accelerare l'attuazione dell'esodo ha previsto un intervento diretto dallo Stato a favore del Fondo Gestione per le operazioni di pensionamento anticipato.

Per cui, fermi restando, i limiti di impegno decennali di £. 10.500 milioni stanziati per l'anno a titolo di contributo per il pagamento degli interessi sugli interessi fino al 10% annuo, sulla somma mutuata (cfr.art.6 legge 230/83), lo Stato interviene direttamente con contributi a favore del Fondo Gestione,

Di contro, i limiti di impegno decennali previsti per £. 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, hanno subito una diminuzione a £. 2.100 miliardi, essendo rimasta invariata per i dipendenti degli Enti e delle Aziende dei Mezzi Meccanici, la procedura voluta dall'art.4 della legge 230/83.

Con legge 469/84 (cfr.art.14) è stato inoltre concesso al Fondo Gestione, un contributo straordinario di £. 12.000 milioni annui, per gli anni 1985 e 1986, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Fondo Gestione stesso negli anni 1984 e 1985 per le agevolazioni tariffarie a favore delle navi traghetto e navi roll-on/roll-off in servizio fra i porti della penisola e le isole.

Un ulteriore strumento di intervento previsto dalla legge in questione è la possibilità di messa fuori produzione dei lavoratori portuali eccedenti le dotazioni organiche e l'estensione a questi del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1985, N. 20, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 20 DICEMBRE 1984, n. 859.

Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

La legge 20/85, ha apportato ulteriori modifiche sia alla legge 230/83 che alla legge 469/84.

Il numero dei lavoratori e degli impiegati delle Compagnie e dei Gruppi portuali è salito a 4.6000 e di conseguenza anche gli impegni di spesa a carico dell'Erario hanno subito delle lievitazioni.

Si indicano, infine, i motivi che non hanno consentito di procedere ai pagamenti nel corso della competenza per i capitoli sottoindicati:

CAP. 1613 - Gli Istituti previdenziali interessati non hanno sino ad oggi fatto pervenire la documentazione idonea per procedere ai relativi pagamenti.

Da contatti avuti, si ritiene che entro l'anno 1985 si possa provvedere alle spese de quo.

CAP. 1615 : La stipula dei contratti di mutuo, con i vari Istituti di Credito, peraltro prevista con Decreti del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero della Marina Mercantile - prevede il pagamento posticipato (1° gennaio - 1° luglio dell'anno successivo alla stipula), a presentazione della quietanza rilasciata dagli stessi Istituti di Credito, attestante l'avvenuto pagamento della quota capitale e interessi.

Si fa presente ancora che sino ad oggi sono stati posti in pensionamento anticipato, tra lavoratori ed impiegati delle Compagnie e dei Gruppi portuali, n.2942 unità.

LEGGE 23.11.1979, n. 514 - Cap. 7201 -

Contributo a favore dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale), per il completamento degli impianti del nuovo centro di Idrodinamica di Roma.

- a) Natura e finalità: La legge si propone di avviare il completamento degli impianti del nuovo centro d'idrodinamica e a tale fine assegna un contributo di lire 4 miliardi, complessivamente per gli esercizi 1979 e 1980, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio.
- b) Andamento nell'attuazione della legge: Lo stanziamento di 4.000 milioni previsto dalla legge per l'esercizio 1979 e 1980 è stato esaurito, perché ormai impegnato entro il 1983.

Alla data del 31.12.1984 restano soltanto come residui propri lire 548.000.000, che in gran parte verranno erogati nel corrente anno.

Territorialmente i contributi, per la loro stessa finalità, vengono incentrati nella regione Lazio in cui ha sede la Vasca Navale.

L'erogazione di tali contributi ha permesso alla Vasca Navale l'acquisto di numerosi strumenti, alcuni dei quali molto complessi, necessari per il funzionamento degli impianti del Centro d'Idrodinamica, permettendo di compiere le esperienze che le vengono richieste dal Ministero della Difesa e dalle imprese cantieristiche.

Tuttavia il lungo "iter" del procedimento amministrativo richiesto dalla vigente normativa, necessario per la liquidazione dei contributi, causa spesso difficoltà all'Istituto che deve corrispondere alle ditte fornitrici il prezzo dei beni strumentali entro determinati limiti di tempo.

Si fa infine presente che in applicazione della legge 10.7.1984, n.325, è stata a suo tempo assegnata sul cap. 7201, per l'esercizio 1984, la somma di £. 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa, quale contributo straordinario a favore dell'Istituto di cui trattasi per il completamento della palazzina uffici e per la sistemazione del nuovo centro d'idrodinamica. Tale somma è stata completamente impegnata e pagata nel 1984 e di ciò è stato fatto menzione nel quadro riassuntivo, a completamento di quanto vi era già riportato.

LEGGE 23.12.1975, n.720 - Art.7 - Capitolo n.7551

Contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi

- a) Natura e finalità della legge: concessione alle imprese cantieristiche negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, di un contributo nella misura pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione navale, nonché di navi da demolire.

Per la concessione del predetto contributo è stata autorizzata dalla legge la spesa di 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980, per un totale di lire 37 miliardi e 500 milioni. Le quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980 sono state fatte slittare agli anni 1982, 1983 e 1984 con la legge finanziaria del 1982.

- b) Andamento nell'attuazione della legge

Nel corso dell'esercizio finanziario 1984 sono stati erogati contributi per un totale di £. 7.795.081,818 di cui lire 6.536.798.350 pagamenti competenze e £. 1.258.283.468 pagamenti residui.

Nel primo semestre del corrente anno sono stati corrisposti contributi per £. 2.112.968.418, di cui £. 1.221.293.785 sul capitolo 7543 utilizzando le disponibilità della legge 14.8.1982, n.599, come previsto dall'art.10 della legge 26.7.1984, n.396, e £. 891.674.633 sul capitolo 7551 esaurendo così completamente lo stanziamento previsto dall'art.7 della legge 23.12.1975, n.720.

- c) Elementi relativi alla disaggregazione territoriale

Il 90 per cento dei contributi erogati sono relativi ai cantieri del Centro-Nord.

Legge 29 novembre 1984, n° 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Con la predetta legge è stata autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

In particolare l'art. 17 ha concesso al Provveditorato al Porto di Venezia, allo scopo di favorire il risanamento ed il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale, un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1986, da erogarsi sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attività del porto predisposti dal Provveditorato ed approvati dal Ministro della Marina Mercantile.

Al riguardo si fa presente che nessuna difficoltà è stata incontrata nell'attuazione di quanto sopra disposto dall'art. 17 e che sono state regolarmente erogate al Provveditorato le citate somme di lire 8 miliardi e di lire 7 miliardi, rispettivamente dovute per gli anni 1984 e 1985.

Legge 14 agosto 1971, n° 822 e legge 22 dicembre 1979, n° 681

Provvidenze Porto di Trieste

Il contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente Autonomo del Porto di trieste, fissato originariamente dalla legge 9 luglio 1967, n° 589, istitutiva dell'Ente, nella misura di lire 1.500 milioni ed elevato a lire 2.300 milioni con la legge 14 agosto 1971, n° 822, è stato ulteriormente aumentato a lire 4.600 milioni con la legge 681/1979, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 e sino a tutto il 1996, al fine di venire incontro alle esigenze finanziarie connesse al notevole deficit di bilancio di quell'Emporio.

LEGGE 14 MAGGIO 1976 N.389

Contributi a favore delle imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici.

Con la menzionata legge è stata disposta la corresponsione di contributi in conto capitale su investimenti nel settore della pesca marittima.

Risulta impegnata quasi la totalità dello stanziamento e, poichè sono state da tempo inviate agli interessati le comunicazioni di ammissione al contributo, si prevede l'imminente presentazione delle relative domande di corresponsione e, quindi, di completare i pagamenti entro il 1985.

La legge in questione, che ha rifinanziato la legge 28 marzo 1968 n.479 (già in precedenza rifinanziata dalla legge 16 ottobre 1973 n.676), è decaduta con l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1982 n.41, appresso indicata.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 N.41

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

Questa legge dispone che gli interventi nei diversi settori della pesca marittima (contributi per la ricerca scientifica e tecnologica, mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore nonchè contributi per le attività promozionali) siano effettuati sulla base di "piani nazionali della pesca e dell'acquacoltura" a cadenza triennale.

In sede di prima applicazione, lo "schema preliminare di piano", previsto dall'art.35 della legge, è stato approvato col D.M. 1 febbraio 1983, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 99 del 12 aprile 1983.

In base alla legge stessa ed alla ripartizione della disponibilità finanziaria prevista dal predetto "schema preliminare di piano", sono stati istituiti nel bilancio del Ministero della marina mercantile i seguenti Capitoli di spesa in conto capitale:

Capitolo 8557 - contributo straordinario per l'impianto dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Per l'impianto del predetto Istituto, la legge ha stanziato 1.500 milioni di lire per le quali è stato interamente assunto l'impegno di spesa, ma che sono state pagate per soli 1.000 milioni di lire.

Capitolo 8558 - contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è stato utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche nel settore della pesca marittima, che comportano lunghi tempi per le procedure di classificazione, decisione, assegnazione e realizzazione.

Capitolo 8559 - somma da corrispondere al Fondo centrale per il credito peschereccio.

L'intero stanziamento disponibile è versato sul conto corrente infruttifero n.743, intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato, al fine di consentire la corrispondenza di mutui a tasso agevolato sul Fondo centrale per il credito peschereccio, che è oggetto di gestione fuori bilancio.

Capitolo 8560 - contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi a fondo perduto sugli investimenti nel settore della pesca marittima, le cui domande di ammissione comportano un lungo iter istruttorio.

Capitolo 8561 - contributi per l'organizzazione di campagne e iniziative promozionali per la pesca marittima.

Lo stanziamento non è ancora stato utilizzato a causa della vastità e complessità delle iniziative promozionali, che sono ancora in fase di attenta valutazione.

CAPITOLO 7541 -
LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(ULTIME LEGGI DI MODIFICA: 10 GIUGNO 1982, N. 361 E
11 DICEMBRE 1984, N. 848) -

Oggetto: normativa riguardante il credito navale -

Le leggi 9 gennaio 1962, n. 1 e le successive, recanti modifiche ed integrazioni, prevedono la concessione di contributi semestrali di interesse sulle operazioni di credito navale per la durata non eccedente i 15 anni per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili idonee alla navigazione marittima.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione di un contributo di interesse.

La finalità della legge è di promuovere il miglioramento della flotta, in modo da renderla attraverso le nuove costruzioni e modificazioni delle unità esistenti più moderna ed efficiente come tale più competitiva.

Le stesse finalità sono perseguite dalla legge del 10 giugno 1982, n. 361 sul credito navale, con l'erogazione di contributi, con periodicità semestrale, in conto capitale per le medesime operazioni di costruzione, riparazione, ecc., nonché per l'acquisto di navi all'estero.

Detta legge è stata a sua volta modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848 la quale ha stanziato, altresì, 25 miliardi.

I contributi previsti dalle predette leggi gravano sul capitolo 7541.

Su tale capitolo, per il 1° semestre 1985 è stata impegnata la somma annuale di £. 44.300.000.000, pari a un contributo complessivo di £. 526.700.000.000 e sono state pagate £. 81.300.000.000.

Così come per il passato, non si forniscono dati relativi alla disaggregazione territoriale in quanto, com'è noto, molte compagnie di navigazione, per motivi di carattere finanziario, hanno ubicato la sola sede legale in alcune regioni a statuto speciale, e, pertanto, il dato relativo alla territorialità delle imprese non sarebbe significativo.

CAPITOLO 7542 - LEGGE 14 AGOSTO 1982, N.600 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

* * * * *

La legge n. 600 del 14 agosto 1982, scaduta il 31.12. 1983, prevedeva, come noto, la concessione di benefici in materia di demolizione di naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità, allo scopo di favorire il rinnovamento della flotta mercantile attraverso la demolizione di naviglio tecnologicamente superato a seguito del profondo mutamento intervenuto nella struttura di traffici;

Tale esigenza, quella cioè di accelerare il processo di ammodernamento della flotta mercantile - unita alla necessità dell'intervento dello Stato a favore di imprese armatoriali per fronteggiare l'attuale delicata situazione di crisi del settore - ha fatto sì che si provvedesse a prorogare la legge 600/82 con una nuova normativa (legge 848 dell'11 dicembre 1984) la quale ha anche introdotto opportune modifiche ed integrazioni per corrispondere più adeguatamente alle attuali esigenze dell'armamento nazionale.

Gli impegni assunti per il 1984 sul Cap. 7542 ammontano a L. 2.138.850.000.=, attinti su una disponibilità residua (1983) di L. 17.233.413.137.=

Per quanto concerne i pagamenti la somma erogata, per l'84, ammonta a L. 12.512.652.869.=

Per il 1985, primo semestre, gli impegni assunti ammontano a L. 2.321.450.000.=, (fondi residui 1984) - L. 15.094.563.135.=

In aggiunta alla disponibilità residua, la legge 848/84 succitata, che proroga e modifica la legge 680/82, stanziava la somma di L. 5.000.000.000.=

Nel primo semestre 1985, per quanto riguarda i pagamenti la somma erogata ammonta a L. 4.164.812.500.=

Così come per il passato, non si forniscono dati relativi alla disaggregazione territoriale in quanto, com'è noto, molte compagnie di navigazione, per motivi di carattere finanziario, hanno ubicato la sola sede legale in alcune regioni a statuto speciale e, pertanto, il dato relativo alla territorialità delle imprese non sarebbe significativo.

Credito Navale - Legge 11 dicembre 1984, n.848, titolo I-
Erogazione anticipata di rate di contributo -

La legge 11 dicembre 1984 n.848 prevede, al titolo I, la erogazione anticipata di rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino entro il 31 dicembre 1985 investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962 n.1 e successive modificazioni e della legge 10 giugno 1982 n.361.

Per il finanziamento di detto contributo la legge stessa stan-
zia, per l'84 la somma di lire 125 miliardi la quale è già stata
completamente impegnata.

Alla fine del 1983 hanno cessato di avere validità i provvedimenti di legge varati il 14 agosto 1982 in attuazione delle indicazioni del piano di settore dell'industria navalmecanica 1981-83, recanti provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali.

Le difficoltà a varare nei primi mesi del 1984 un nuovo regime di aiuto che tenesse conto dell'aggravarsi della situazione di crisi del settore sia dell'esigenza di creare le condizioni per una più efficace azione di rilancio dell'intera economia marittima, hanno suggerito al Governo di predisporre una proroga semestrale, fino al 30 giugno 1984, del precedente regime di aiuti, successivamente approvata dal Parlamento (legge 26 luglio 1984, n. 396).

In data 19 giugno 1984 è stato approvato dal CIPI il documento, predisposto da questa Amministrazione concernente le linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di razionalizzazione dell'industria navalmecanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale.

Detto documento è stato elaborato con l'apporto di un gruppo di lavoro tecnico, costituito con la partecipazione di funzionari del Ministero delle Partecipazioni Statali, di esperti dell'IRI, dell'ENI, della Confindustria e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, e comprende un provvedimento di natura anticongiunturale e misure di sostegno finanziario che possono consentire la ripresa degli investimenti da parte dell'armamento, e quindi, nuove commesse all'industria navalmecanica.

Conformemente alle indicazioni del piano governativo è stata approvata la legge 22 marzo 1985, n. 111 che prevede un nuovo regime di aiuti fino al 1986 e che è finalizzato alla salvaguardia di una dimensione minima vitale di capacità produttiva cantieristica, -ed è dotato di sufficiente elasticità e di criteri correttivi atti a stimolare l'aumento dei livelli di efficienza.

La legge 14 agosto 1982, n.599 prevede un contributo diretto, differenziato secondo le dimensioni dei cantieri, e riferito in termini percentuali al prezzo di costruzione o di prima vendita della nave o a quello dichiarato dal cantiere se in proprio (25% per i cantieri maggiori, 18% per i medi, 13% per i minori) nonché una degressività nel triennio (1981-1983).

E' previsto anche l'istituto della garanzia del prezzo per contratti non soggetti a revisione con una incidenza del 14-15% per i cantieri maggiori e circa la metà per quelli medi e minori.

La legge prevede contributi per i lavori di trasformazione e modificazione navale di unità la cui stazza lorda sia almeno di 1000 tonnellate con percentuali uguali a quelle previste per la costruzione.

Questa legge ha stanziato nel triennio 1982-83, 990 miliardi di cui 46 destinati alle iniziative di ristrutturazione delle imprese.

Dei restanti 950 miliardi circa 400 servono a rifinanziare le leggi n.878/73, n.231/78, n.94/80, n.422/80 e circa 550 di contributi previsti dalla legge n.599/82.

Nel corso dell'anno 1984 sono state assistite n.85 iniziative per L. 95 miliardi.

Per quanto riguarda la disaggregazione territoriale sono state assistite nell'Italia settentrionale 55 iniziative per 58 miliardi e 600 milioni; nell'Italia centrale sono state assistite 18 iniziative per 19 miliardi e 700 milioni; nell'Italia meridionale sono state assistite 12 iniziative per L.16 miliardi e 700 milioni.

Nel corso sempre dell'anno 1984 sono stati liquidati complessivamente L.34.613.267.561= sia per le nuove iniziative che come ulteriori anticipi di contributi per iniziative assistite negli anni antecedenti.

Nell'Italia settentrionale sono stati liquidati L.71.567.919.901 nell'Italia centrale L. 51.854.203.285=; nell'Italia meridionale lire 7.191.144.375=.

Nel corso del 1° semestre 1985 sono stati impegnati lire
43.228.591.526= e liquidati £. 51.251.059.659=.

CAPITOLO 7544:

Legge 14 agosto 1982, n.599 - Titolo III^ -

a) Natura e finalità della legge.

Gli stanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1982, n.599, al fine di incentivare i programmi di investimenti delle imprese di costruzione e riparazione navale ammontano a 46 miliardi, destinati al pagamento di contributi in misura pari al 20 per cento dell'importo di nuovi investimenti realizzati in conformità delle indicazioni del piano di settore 1981-83. L'aliquota di contribuzione é ridotta al 10% per le iniziative che risultano in corso di realizzazione al 1° gennaio 1981. Una parte, sia pure ridottissima degli stanziamenti, é stata destinata al pagamento dei contributi relativi alle iniziative attuate ai sensi della precedente legge del 27 dicembre 1973, n.878, e non assistite per esaurimento dei fondi.

La legge n.599, entrata in vigore nell'agosto del 1982, ammette al contributo le iniziative che saranno ultimate entro la fine del 1985.

b) Andamento nell'attuazione della legge.

Come l'aggravarsi della situazione dell'industria cantieristica poteva far prevedere, le imprese hanno incontrato serie difficoltà nel portare avanti i programmi di investimento nei tempi previsti. Tale situazione é stata tenuta ben presente dal Parlamento che, nell'approvare i nuovi provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali (legge 22 marzo 1985, n.111), ha espressamente previsto la possibilità di apportare variazioni ai programmi a suo tempo presentati e che, come é stato già riferito, avrebbero comportato, qualora fossero stati riconosciuti tutti validi, un contributo statale dell'ordine di 70 miliardi.

Questa Amministrazione, al momento, non é in grado di indicare con precisione le riduzioni che saranno apportate ai programmi, anche se ha ragione di ritenere che, nel complesso, gli stanziamenti previ-

sti dalla legge 14 agosto 1982, n.599 dovrebbero risultare sufficienti ovviamente utilizzando le disponibilità derivanti dai provvedimenti di riduzione di una parte degli impegni assunti.

Nel corso del 1984 sono stati assunti impegni per un totale di £. 39,7=miliardi ed effettuati pagamenti per un importo di 9 miliardi.

Si ritiene opportuno ricordare che la corresponsione degli anticipi, che é una delle più importanti novità introdotte della predetta legge n.599/82, é subordinata al raggiungimento del 50 per cento dei lavori oltre che alla presentazione della documentazione prevista. Gli accennati slittamenti in ordine ai tempi della realizzazione dei programmi ed in generale le variazioni apportate hanno avuto una influenza decisiva sull'erogazione degli anticipi.

Nel primo semestre del corrente esercizio finanziario sono stati impegnati 1,6=miliardi e pagati 2,4.

c) Elementi relativi alla disagegazione territoriale.

Quasi tutti i cantieri che hanno presentato domanda di concessione del contributo per nuovi investimenti sono ubicati in Regioni del Centro Nord. Il 90 per cento dei contributi concessi sono relativi ad imprese di tale area territoriale.

La legge 14 agosto 1982, n.598 prevede la concessione di contributi per lavori di riparazione navale, manutenzione di apparato motori marini, trasformazione e modificazione di unità di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate e demolizioni per il periodo 1.1.1981 - 31.12.1983. Il contributo, pari inizialmente al 10 per cento, ha andamento decrescente nella misura dell'1,5 punti percentuali all'anno.

Le relative disposizioni applicative sono state emanate con D.M. 15.4.1983, pubblicato sulla G.U. del 12.5.1983.

Con l'erogazione di tali contributi, la legge si propone sia il sostegno all'industria delle riparazioni e demolizioni, differenziando territorialmente la percentuale dei contributi stessi, in quanto per le imprese ubicate nel Mezzogiorno le aliquote sono elevate di 5 punti percentuali, sia la modifica delle condizioni di estrema concorrenzialità in cui operano le aziende del settore a causa soprattutto del bassissimo costo di alcuni paesi del Mediterraneo oltrechè da politiche governative di sussidio ai cantieri ed agli armatori.

In tutto il 1984 sono stati concessi contributi ed assunti i relativi impegni per complessive £. 28.991.241.539.

Nel primo semestre 1985 sono stati emanati 350 provvedimenti di impegno e pagamento per complessive £.12.121.810.601.

Nel corso del secondo semestre 1985 si prevede di erogare contributi per dieci miliardi.

LEGGE 5 MAGGIO 1976, n.259 - Capitolo 1610

La legge, la cui validità è cessata nel 1984, prevedeva un contributo annuale di lire tre miliardi per i programmi di ricerca applicata al settore della costruzione e della propulsione navale predisposti dal Centro di Tecnica Navale (CE.TE.NA.) di Genova ed approvati dal C.I.P.I.

Nei primi mesi del 1985 è stato provveduto al pagamento dell'ultimo contributo relativo al 1984.

I risultati conseguiti dal CEFENA in molteplici aree di ricerca e soprattutto il ruolo assunto quale coordinatore dell'attività svolta da altri organismi in diretto collegamento con i centri produttivi, hanno indotto il Parlamento a prorogare la validità della legge n.259 al 1986 ed ad introdurre alcune importanti modifiche che attengono soprattutto l'ammontare degli stanziamenti e il meccanismo di erogazione dei contributi (Legge 1 aprile 1985, n.122).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I. - La prima legge che viene in essere sotto il profilo che ne caratterizza lo stato di attuazione è quella dell'8.4.1976, n.203 recante norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

Autorizzata a fronte delle potenziali opere la spesa complessiva di 40 miliardi di Lire che variamente distribuite dalla precitata legge n. 203/76 e, poi, modulate da alcune leggi finanziarie offrono un quadro che può così rappresentarsi:

1976	Lit.	8.000.000.000
1977	Lit.	8.000.000.000
1981	Lit.	4.000.000.000
1982	Lit.	4.000.000.000
1983	Lit.	4.000.000.000
1984	Lit.	8.000.000.000
1985	Lit.	4.000.000.000

L'attenzione si è lentamente polarizzata sul Consorzio Autonomo del Porto di Genova per un triplice ordine di ragioni:

- 1) perchè il predetto Ente ha dimostrato di avere bisogno di un'opera di tal genere;
- 2) perchè il relativo progetto al momento della sua realizzazione finale ha profilato una spesa capace di assorbire l'intero contributo stanziato dalla legge;
- 3) perchè, prima ancora che diventasse concreto l'interesse del Porto di Genova (al che ha contribuito l'intervento della Legge 27.12.1977, n. 986), gli interessi degli altri porti protesi alla costruzione delle predette stazioni sono stati letteralmente scoraggiati dalle società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste alle quali l'art.1 della Legge 203/1976 prevedeva di affidare in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti, proprio in considerazione della esiguità dei fondi stanziati.

E' accaduto però che il Consorzio Autonomo del Porto di Genova non più intende dare esecuzione al predisposto progetto con la conseguenza che dei 20 miliardi di Lire impegnati con il D.M. 30.12.1981, registrato alla Corte dei Conti in data 25.02.1982 registro n.2 - MM - Fl. n.59,

verrebbero utilizzati solo Lire 171.200.000 a titolo di contribuzione al pagamento delle spese progettuali.

A questo punto l'orientamento del Ministero risulta essere questo:

- a) utilizzo delle differenziali Lire 19.828.800.000 (L. 20.000.000.000-L. 171.200.000) a copertura del programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici della Marina Mercantile (art.39 della Legge 31.12.1982, n.979 recante disposizioni per la difesa del mare);
- b) utilizzo delle ulteriori disponibilità sul predetto Capitolo 8051 pari a L.20.000.000.000 (come si è detto l'autorizzazione originaria di spesa era di 40 miliardi di lire) unitamente alle altre che potranno derivare dall'accoglimento delle proposte fatte in sede di bilancio previsionale per il triennio 1986/1988 per la realizzazione delle finalità di cui all'art.4 della precitata legge 31.12.1982, n.979.

II.- La seconda legge che viene in essere sotto il profilo che ne caratterizza lo stato di attuazione è quella del 31.12.1982, n.979 recante disposizioni per la difesa del mare.

Precipue finalità della legge 31.12.1982, n.979 sono:

la protezione dell'ambiente marino e la prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare;

l'elaborazione di un Piano Generale valido per tutto il territorio nazionale e finalizzato alla promozione, coordinamento ed indirizzo degli interventi e delle attività a difesa del mare dovrebbe condurre:

- a) all'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza costiera e di intervento per il controllo e la riduzione degli inquinamenti;
- b) al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare da parte delle Capitanerie di Porto;
- c) all'istituzione di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche;
- d) all'istituzione di riserve marine.

Le difficoltà di attuazione pratica della predetta legge 979/82 sono legate a due connotazioni essenziali:

- 1) la prima consistente nel fatto che l'attuazione della normativa è subordinata all'approvazione del "Piano Generale" di difesa del mare e delle coste;
- 2) la seconda dovuta alla mancata assunzione dell'occorrente personale già prevista pro-quota per il 1983 e sospesa per effetto del disposto

della "legge finanziaria".

Sia pure in presenza delle prospettate difficoltà è da rilevare che il periodo che si pone a cavallo tra la fine dell'esercizio finanziario 84 e il primo semestre dell'anno finanziario 1985 è stato eminentemente preparatorio alle future azioni.

In primo luogo si è cercato di definire tutti quegli adempimenti che, collegati latamente al menzionato Piano Generale, potevano essere realizzati e, in secondo luogo, si è affrontato direttamente il problema delle modalità attuative necessarie alla realizzazione del Piano (come è noto l'art.1 della Legge 979/82 ha, in effetti, introdotto uno strumento pianificatorio prevedendone i meccanismi e le possibilità di varianti ma ha mancato di prevedere i piani attuativi).

La formulazione dei contenuti del Piano è stata rimessa alla Consulta per la Difesa del Mare, organo di consulenza del Ministro della Marina Mercantile costituito dalle più illustri personalità del mondo accademico e scientifico italiano, la quale ha provveduto a tracciare le "linee-guida" consistenti in indicazioni di carattere strategico per l'attività conoscitiva e di intervento ed ha sottolineato la priorità sulla base delle quali sarà redatto il Piano.

Al momento, sono in fase conclusiva incontri preliminari per le intese con le Regioni allo scopo di verificare le reciproche esigenze e lo stato delle rispettive programmazioni.

Poichè, però, si era appalesata propedeutica alla redazione del piano una compiuta conoscenza della realtà civile ed industriale insistentemente lungo tutto il tratto di costa che circonda il nostro paese, parallelamente all'azione svolta dalla Consulta è stata disposta un'indagine ricognitiva sulla situazione delle coste e sullo stato ambientale di alcune aree destinate a riserva marina (Cinque Terre e Golfo di Oroschi).

Il relativo studio, il primo di carattere organico nel campo delle iniziative adottate fino a questo momento in materia di difesa del mare, è stato affidato all'ENEA in proprio e quale capofila di altre imprese pubbliche: ITALIMPIANTI, TERMOMECCANICA, ENIDATA, SNAMPROGETTI, ITALECO.

Per il servizio antinquinamento di cui all'art.2 lett.a e art.4 legge 979/82 (Cap.8022) si sta procedendo sia sul piano organizzativo modificando la disciplina dei mezzi già destinati a questo settore, sia sul piano operativo mediante la prossima acquisizione di mezzi aerei al telerilevamento;

per il potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui all'art.2 lett.b e art.5 legge 979/82 (Cap.8023) è stato predisposto un progetto di gara d'appalto per l'acquisto di otto motovedette di salvataggio di altura "ognitempo" da assegnare alle Capitanerie di Porto. Il progetto ha avuto il parere favorevole del Comitato di cui all'art.8 della precitata legge ed è in corso procedura per appalto concorso.

Per i mezzi navali da adibire a servizio di vigilanza delle attività marittime ed economiche di cui all'art.2 lett.c e art.6 precitata legge 979/82 (Cap.8024) sono insorte difficoltà per la definizione delle specifiche tecniche che hanno trovato origine nella impostazione diversa tra l'Amministrazione della Marina Mercantile e la Marina Militare cui i mezzi saranno assegnati, con riferimento ai servizi che dette navi saranno chiamate a svolgere nel settore del soccorso e dell'inquinamento.

Tuttavia allo scopo di pervenire in tempi brevi all'appalto concorso per l'acquisizione di dette unità è stata nominata con D.M. 22.05.1984 un'apposita Commissione tecnico-amministrativa avente il compito di predisporre il bando di gara, di procedere alla stesura del contratto e all'esame e alla valutazione dei progetti-offerta presentati alla gara per appalto-concorso.

Con delibera della suddetta Commissione di Appalto Concorso in data 4 febbraio 1985 è stata esperita una gara di prequalificazione, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n.29 del 4 febbraio 1985 e su tre quotidiani a tiratura nazionale (il Messaggero, La Stampa e il Corriere della Sera), ai fini della selezione delle imprese più idonee, dal punto di vista tecnico economico e finanziario, per la realizzazione delle unità navali da acquisire mediante appalto concorso.

Nel corso della riunione tenutasi in data 28.02.1985 la Commissione di appalto concorso ha quindi ammesso alla partecipazione alla gara di appalto concorso sei delle otto ditte che hanno presentato la relativa domanda di ammissione. La Commissione Ministeriale ha successivamente redatto in via definitiva gli schemi di lettere di invito, di contratto con le relative specifiche tecniche, già trasmessi alle ditte ammesse alla gara d'appalto e il procedimento trovasi in corso di perfezionamento.

Peraltro è intervenuto in data 24.05.1985 contratto in forma pubblica-amministrativa tra questo Ministero -Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare- e la SIP -Società per l'esercizio delle Telecomunicazioni p.A.- con sede legale in Torino allo scopo di giungere,.

con riferimento alle finalità indicate dalla legge 31.12.1982, n.979, alla realizzazione:

- a) di un sistema integrato di telecomunicazioni che consenta di far fronte alle attuali necessità dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, ma che sia in grado, con eventuali ampliamenti, di assolvere a più ampie necessità in relazione alle indicazioni risultanti dal piano generale di difesa del mare e delle coste;
- b) di un sistema di telecomunicazioni che consenta alle Autorità Marittime periferiche lo scambio di messaggi terra-terra e terra-bordo;
- c) di un sistema meccanizzato per la gestione dei dati disponibili sulle attività operative e di controllo.

Non è stato ancora formalizzato l'impegno sul cap.2554 per non essere ancora intervenuto, al momento, il relativo decreto di approvazione.

Ne deriva in generale che la bozza di quadro riassuntivo pur non presentando aggiornamenti sul piano di impegni formali e di pagamenti effettuati nell'ambito del primo semestre dell'esercizio 85 è suscettibile di esserlo in tempi brevi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 18 dicembre 1981, n° 750
- LEGGE 22 dicembre 1981, n° 766
- LEGGE 22 luglio 1982, n°467
- LEGGE 2 maggio 1983, n° 151
- LEGGE 19 dicembre 1983, n°700
- LEGGE 27 febbraio 1984, n°22
- LEGGE 4 giugno 1984, n°194
- LEGGE 19 ottobre 1984, n°714
- LEGGE 18 dicembre 1984, n°855
- LEGGE 22 dicembre 1984, n°887
- LEGGE 9 marzo 1985, n°110

LEGGE 18 DICEMBRE 1981, n°750

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la
Ricostruzione Industriale - IRI per il triennio 1981/1983.

L'art.1, secondo comma, della legge 18 dicembre 1981, n°750 ha autorizzato la spesa complessiva di £.450 miliardi in ragione di £.150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 in favore dell'IRI per la copertura degli oneri indiretti gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981/1983 e non altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Detto stanziamento é stato iscritto al capitolo 7542 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Le rate 1981 e 1982 sono state corrisposte nel corso del 1983 e nell'aprile del 1984 é stato effettuato il pagamento della rata 1983, per cui l'intero importo previsto dalla legge é stato erogato.

LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N.766

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 4 novembre 1981, n.622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

La legge 22 dicembre 1981, n.766, all'art. 1, ha autorizzato il conferimento straordinario all'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI di £. 80 miliardi, di cui 30 per il 1981, 30 per il 1982 e 20 per il 1983, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione, a mezzo di una o più società del Gruppo, dei nuovi contratti con la committente società algerina SNIC, previa risoluzione consensuale di quelli in corso.

Le rate 1981 e 1982 sono state pagate rispettivamente nel dicembre 1981 e nel dicembre 1982.

Si prevede di corrispondere la quota relativa al 1983 di £. 20 miliardi, imputata come le prime due al capitolo 7540 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, negli ultimi mesi del 1985.

LEGGE 22 LUGLIO 1982, n. 467

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.A. all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

La legge 22 luglio 1982, n.467, all'art. 1, ha conferito all'EFIM, per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981-83, complessivamente f.miliardi 315 secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, f. 55 miliardi;
anno 1982 f. 160 miliardi;
anno 1983, f. 100 miliardi.

Detti stanziamenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali al capitolo n.7558 ed interamente corrisposti al 31 dicembre 1983 ad eccezione di f.12 miliardi, il cui pagamento é subordinato all'approvazione, non ancora intervenuta, di programmi per iniziative sostitutive dell'Azienda Tabacchi Italiani-ATI.

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 151.

Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.

L'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n.151, relativamente alle importazioni di metano effettuate, sino al 31 dicembre 1985, in base al contratto previsto dalle intese inter-governative italo-algerine del 27 settembre 1982, ha conferito alla società importatrice - SNAM a carico del bilancio dello Stato e per il tramite dell'ENI, una integrazione finanziaria pari a £. 26.500.000 per ogni milione di metri cubi di metano importato, nel limite massimo di spesa complessiva di lire 540 miliardi.

Detta somma, imputata al capitolo n.7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, é ripartita in ragione di £. 45, 180, 225 e 90 miliardi rispettivamente per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1986. Nel corso del 1984 sono stati emessi mandati di pagamento per £. 146.348.412.880, che si aggiungono ai 45 miliardi pagati nel 1983 a saldo dell'intera quota relativa allo stesso anno. Nel primo semestre del 1985 sono stati emessi altri mandati per £. 91.171.409.329 e nel secondo semestre si prevede di corrispondere altri 120 miliardi.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N.700

Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

L'art.6 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria manifatturiera (EFIM) la somma di f. 2 miliardi per l'anno 1983.

Detta somma, imputata al capitolo n.7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni Statali, é stata corrisposta negli ultimi mesi del 1984.

LEGGE 27 FEBBRAIO 1984, N. 22

Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

L'art. 1 della legge 27 febbraio 1984, n.22 ha conferito ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per l'anno 1984 la somma di f. 5.000 miliardi di cui 3.635 in favore dell'IRI, 1.071 in favore dell'ENI, 270 in favore dell'EFIM e 24 in favore dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema.

Di dette somme, imputate ai capitoli nn.7560, 7561, 7558 e 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, sono stati emessi i mandati di pagamento nel corso del 1984.

LEGGE 4 GIUGNO 1984, N. 194.

Interventi a sostegno dell'agricoltura.

La legge 4 giugno 1984, n.194 ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera - EFIM di L. 5.350 milioni per concorrere alla sottoscrizione del capitale della società "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.A." con sede in Roma, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 19/12/83, n.700.

Detta somma, iscritta al capitolo 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, è stata corrisposta nel secondo semestre dell'anno 1984.

LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 714.

Conferimenti per l'aumento del capitale sociale della Gepi S.p.A.

La legge 19 ottobre 1984, n. 714 ha autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi £. 90 miliardi, in ragione di £. 30 miliardi ciascuno, per concorrere all'aumento del capitale sociale della Gepi S.p.A. costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n.184.

Negli ultimi mesi del 1984 sono stati emessi i mandati di pagamento dell'intera somma con imputazione al capitolo 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

LEGGE 18 DICEMBRE 1984, n.855

Incremento del fondo di dotazione dell'IRI da destinare
alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisi-
vo.

La legge 18 dicembre 1984, n.855 ha autorizzato il con-
ferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la Rico-
struzione Industriale - IRI di £. 106 miliardi, destinati
alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per compensare
le minori entrate derivanti dal mancato adeguamento dei ca-
noni radiotelevisivi nell'anno 1984.

Detta somma è stata pagata alla fine dello stesso anno
con imputazione al capitolo 7560 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N.887.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

L'art. 14, 8° comma, della legge 22 dicembre 1984, n.887 ha conferito, per l'anno 1985, £. 13 miliardi al fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI, per concorrere alla sottoscrizione del capitale della "Ristrutturazione elettronica S.p.A." di cui all'art. 1-ter del decreto - legge 22 dicembre 1981, n.807, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 5/3/82, n.63.

Lo stesso art. 14, 10° comma, - in aggiunta ai 15 miliardi recati dall'art.6, 3° comma, della legge 63/1982 - ha disposto conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi 105 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, per concorrere all'aumento del capitale sociale della Gepi S.p.A., costituita ai sensi dell'art.5 della legge 22 marzo 1971, n.184.

Il 16° comma dello stesso articolo di legge ha conferito la somma di £. 3.400 miliardi, per l'anno 1985, ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI, EFIM ed Ente Cinema, secondo la seguente ripartizione:

- £. 2.115 miliardi all'IRI destinati particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termo-elettro-meccanica e automotoristica;
- £. 815 miliardi all'ENI destinati particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccanotessile e tessile;
- £. 450 miliardi all'EFIM destinati particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare;
- £. 20 miliardi all'Ente Cinema.

Infine il 17° comma ha conferito la somma di £. 15 miliar

di, per l'anno 1985, al Comitato di liquidazione dell'Ente Autonomo Gestione Aziende Termali - EAGAT di cui all'art.1-quinquies del decreto legge 18 agosto 1978, n.481, convertito in legge con modificazione nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative perdite.

Nel corso del primo semestre del 1985 sono stati emessi i mandati di pagamento di tutte le somme stanziare con imputazione rispettivamente ai capitoli nn: 7560, 7562, 7560, 7561, 7558, 7559, 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

LEGGE 9 MARZO 1985, N. 110.

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.

L'art. 1, lettera i), della legge 9 marzo 1985, n. 110 ha aumentato i fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi 24 miliardi, per il 1985, per concorrere all'aumento del capitale sociale della Gepi S.p.A.

Lo stesso art. 1, alla lettera l), ha inoltre aumentato i fondi di dotazione dell'IRI e dell'ENI di £. 35 miliardi ciascuno, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, fondi da conferire ai singoli Enti sulla base dei progetti approvati dal CIPE.

Detti stanziamenti sono stati iscritti rispettivamente ai capitoli 7562, 7560 e 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

A carico del capitolo 7562 sono stati pagati £. 24 miliardi nel corso del 1° semestre 1985.

Restano da corrispondere i 35 miliardi all'IRI ed i 35 miliardi all'ENI a norma dell'art. 1, lettera l), il cui pagamento è subordinato alla citata deliberazione del CIPE.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 14, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 10 maggio 1983, n. 182

Legge 17 maggio 1983, n. 217

Legge 30 aprile 1985, n. 163

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N° 182

Interventi straordinari nel settore dello spettacolo

La legge n° 182/83 (art. 1, c.14) prevede un contributo straordinario a favore del Centro Sperimentale di Cinematografia per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca Nazionale.

Il contributo annuo é di £ 2000 milioni, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992. Almeno il 50 per cento di tale contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca Nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininfiammabile.

Il contributo corrisponde al capitolo 8040 dello Stato di Previsione della spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il predetto contributo é confluito nel Fondo Unico per lo Spettacolo (Cap. 8043) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera m, della legge 30 aprile 1985, n.° 163.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione a tutto il 1984: in tale anno sono stati effettuati impegni a pagamento di competenza per £ 2000 milioni e pagamenti di residui per £ 1000 milioni.

Alla fine dell'esercizio 1984, pertanto, i residui finali erano nulli.

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217

Legge -quadro e provvedimenti in materia legislativa per l'industria alberghiera

La legge n. 217/83, cosiddetta legge-quadro sul turismo, prevede contributi da conferire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dello sviluppo del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico.

I contributi fanno capo al capitolo 7540 dello Stato di Previsione della spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

La legge, triennale, scade con il 1985 e prevede un finanziamento di £ 300 miliardi così ripartiti:

1983	50 miliardi
1984	125 miliardi
1985	125 miliardi

Per quanto riguarda lo stato di attuazione a tutto il 1984: in tale anno sono stati effettuati impegni e pagamenti di competenza pari a lire 125 miliardi. Sono stati poi liquidati lire 50 miliardi di residui relativi al 1983.

Per quanto concerne la gestione 1985 non sono stati effettuati né impegni, né pagamenti poiché non si è potuto acquisire il parere obbligatorio del Comitato di Coordinamento per la promozione turistica ai fini della ripartizione dei fondi tra le Regioni.

LEGGE 30 APRILE 1985, N°. 163

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

La legge 163/85, cosiddetta legge-madre e/o legge finanziaria in materia di Spettacolo, rappresenta una grossa novità. Con tale legge ha infatti avuto termine l'epoca delle leggende annuali che provvedono a rifinanziare di volta in volta il settore Spettacolo.

E' stato infatti creato un fondo unico al quale é stata assegnata per il triennio 1985-87 la somma complessiva di lire 2050 miliardi, così ripartiti:

1985	£ 600 miliardi
1986	£ 700 miliardi
1987	£ 750 miliardi

Al rifinanziamento del Fondo si provvederà in sede di legge finanziaria dello Stato (art. 15, c.2).

Il Ministero del Tesoro ha apportato con decreto 16 maggio 1985, n. 109097, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 1985, reg. n. 19- Tesoro, F. 351, le occorrenti variazioni al bilancio.

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 12 aprile 1976, n. 216
- Legge 3 aprile 1980, n. 115
- Legge 3 aprile 1980, n. 116
- Legge 3 aprile 1980, n. 117
- Legge 23 marzo 1981, n. 92
- Legge 29 luglio 1981, n. 404
- Legge 7 agosto 1982, n. 526
- Legge 11 novembre 1982, n. 828
- Legge 12 giugno 1984, n. 227

LEGGE 12 APRILE 1976, N.216.

Provvedimenti per il complesso archeologico di Pompei.

La legge n.216 del 1976 ha disposto un finanziamento straordinario di 3 miliardi di lire per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi.

Il finanziamento è stato ripartito negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Nell'esercizio 1984 sui relativi capitoli di spesa, n.2058 e 8004, dello stato di previsione di questo Ministero, iscritti per la sola gestione dei residui, sono stati disposti pagamenti di 2 miliardi e 680 milioni sul capitolo 2058 mentre sul cap.3004 sono state realizzate economie di spesa di 200 milioni di lire, sono andati perenti 200 milioni con 40 milioni di residui propri.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.115.

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

La legge n.115 del 3 aprile 1980, all'art.5 ha disposto uno stanziamento di 28 miliardi di lire per provvedere alle spese, ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico, tutelato dalla legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 1979 e successivi, nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma.

La citata legge ha ripartito lo stanziamento con le seguenti cadenze annuali: 3 miliardi di lire per il 1980; 15 miliardi di lire per il 1981 e 10 miliardi di lire per il 1982.

Per realizzare le finalità della legge, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati istituiti due appositi capitoli: l'8009 e l'8102.

Nell'esercizio 1984 sui relativi capitoli di spesa iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui sono stati assunti impegni: sul capitolo 8009 per 6.300 milioni ed effettuati pagamenti per lire 3.870 milioni realizzando un'economia di spesa di 80 milioni; sul cap.8102 di 21.700 milioni ed effettuati pagamenti per lire 19.400 milioni realizzando un'economia di spesa di 30 milioni.

In totale, a tutto il 1984 sono stati impegnati 28.000 milioni di lire di cui sono stati pagati 23.270 milioni di lire.

Con i fondi resi disponibili dalla legge n.115/1980 si è potuto provvedere solo ad interventi di presidio e di parziale consolidamento in quanto la mole dei danni è stata considerevole.

Alla luce dei danni del sisma del 1982 risulta chiaro come sia fondamentale provvedere al rifinanziamento della legge, con l'individuazione dei nuovi comuni terremotati, anche in relazione agli interventi rimasti incompiuti.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.116.

Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La legge n.116 del 1980 ha autorizzato una spesa di quattro miliardi di lire per provvedere alle spese, ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962.

Lo stanziamento è stato ripartito dalla stessa legge nelle seguenti annualità: 2 miliardi nel 1981; 1 miliardo nel 1982 ed 1 miliardo nel 1983.

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati istituiti due capitoli, l'8010 ed l'8104.

Nell'esercizio 1984 sui relativi capitoli di spesa iscritti per la loro gestione dei residui sono stati assunti impegni di 1.300 milioni sul capitolo 8010 e di 2.700 milioni sul capitolo 8104 mentre sono stati effettuati pagamenti di 920 milioni sul capitolo 8010 e 780 milioni sul capitolo 8104.

LEGGE 23 MARZO 1981, n.92

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

La legge 23 marzo 1981, n.92 autorizza, nell'arco degli anni finanziari dal 1980 al 1984, una spesa di 180 miliardi di lire, per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, imputando 10 miliardi all'anno finanziario 1980 e 40 miliardi all'anno finanziario 1981, riservando la determinazione delle quote degli anni successivi alla legge finanziaria.

Alla realizzazione degli interventi sono interessate oltre alla Soprintendenza archeologica di Roma, cui la legge ha assegnato 168 miliardi di lire, anche la Soprintendenza archeologica di Ostia per 2 miliardi e la Soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale per 10 miliardi.

I predetti istituti hanno avviato una serie di progetti:

- Soprintendenza archeologica di Roma: restauro e sistemazione del Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano; interventi su monumenti lapidei: Arco di Costantino, Arco di Settimo Saverio, Colonna Traiana, Colonna Antonina, interventi sul centro storico: Tempio di Minerva medicea, cripta di Balbo, Santa Sabina, Teatro Marcello, interventi nel Palatino e Foro Romano, Terme di Caracalla, Fori imperiali, anfiteatro Flavio;
- Soprintendenza archeologica di Ostia: interventi nel porto di Claudio, nel porto di Traiana con opera di scavo e restauro;

- Soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale; intervento di sistemazione della Villa di Papa Giulio II sede del Museo Nazionale Etrusco in Roma comprendenti la sistemazione degli impianti di sicurezza del Museo e dei magazzini.

Nel corso dell'esercizio 1984 sono stati effettuati impegni per un importo di lire 50 miliardi ed erogate somme per lire 28,5 miliardi.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N.404.

Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio.

La legge n.404 del 29 luglio 1981 ha disposto un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n.216 nonché per interventi ulteriori nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico nell'area vesuviana.

L'autorizzazione complessiva di spesa è stata ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Per il 1984, sul relativo capitolo di spesa, l'8013, dello stato di previsione di questo Ministero, è stato iscritto uno stanziamento di 2 miliardi di lire come competenza e di 1 miliardo e 300 milioni quale autorizzazione di cassa.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati assunti impegni per 2 miliardi di lire e sono stati disposti pagamenti per 267 milioni di lire.

In totale a tutto l'anno 1984 sono stati disposti impegni per 8 miliardi ed effettuati pagamenti per 4 miliardi e 570 milioni.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, n.526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

La legge 7 agosto 1982, n.526, ha previsto per l'esercizio 1982 lo stanziamento di 870 miliardi di lire complessive per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio comprendendo anche quelli per la tutela dei beni culturali e ambientali di competenza statale oltre che regionale, e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Sono stati istituiti tre appositi capitoli di bilancio: il cap.7600 per spese per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico, il capitolo 8014 per spese per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici e il cap.8200 per spese per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Lo stanziamento complessivo di lire 34 miliardi attribuito al Ministero per i beni culturali e ambientali dal CIPE con successive delibere di approvazione ed iscritto in bilancio nell'esercizio 1984 per la sola gestione dei residui risulta completamente impegnato.

A fronte di tali impegni risultano, a tutto il 1984, spesi 30.610 milioni di lire.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, n.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della Regione Marche.

Con la legge 11 novembre 1982, n.828, (art.4), viene assegnato un ulteriore stanziamento di 60 miliardi di lire da ripartire per il periodo 1982-1985 per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'art.14 della legge 8 agosto 1977 n.546 nonchè per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati o da restaurare.

Per realizzare la finalità della legge, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, risultano stanziati nell'anno 1984, in conto competenza, 20 miliardi di lire, sugli appositi capitoli 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101.

Per il 1984 sono stati iscritti sui capitoli suddetti i seguenti stanziamenti:

	competenza (in milioni di lire)	cassa (in milioni di lire)
cap.1610	400	600
cap.3048	400	655
cap.3103	200	783
cap.8008	2.000	4.500
cap.8101	17.000	31.000

Nell'esercizio 1984 le somme stanziare risultano completamente impegnate mentre risultano erogati complessivamente 44.210 milioni di lire.

LEGGE 12 GIUGNO 1984, n.227

Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n.230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

La legge 12 giugno 1984, n.227, prevede, all'articolo 1, un'autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1984 e 1985 da iscriversi sullo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali sull'apposito capitolo di spesa 8003, per studi, progettazioni e primi interventi atti ad approntare la situazione di grave dissesto strutturale del duomo di Orvieto e altri edifici storici ed artistici, nonché le mura di cinta di Orvieto e di Todi.

Detta autorizzazione di spesa risulta, nell'esercizio 1984, completamente impegnata, mentre sono stati effettuati pagamenti per complessive 420 milioni di lire.

PAGINA BIANCA